

DECISIONE N. 13/2025

R.G. TF 8/2025

(PF 7/FIDAL/2025)

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano - Presidente

Prof. Avv. Filippo Corsini - Componente

Avv. Francesco Banchelli - Componente estensore

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del giorno 25 del mese di giugno 2025, con la presenza dell'Incolpato e del Difensore come da verbale, nel procedimento disciplinare R.g. n. 8/2025 (P.F. n. 7/2025) a carico di del sig. **Gianluca Maria Corigliano**, [REDACTED] tesserato all'epoca dei fatti (Tessera FIDAL n. RM2730 - qualifica Allenatore), pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

In data 15 gennaio 2025 la Procura Generale dello Sport del CONI trasmetteva alla Procura Federale della FIDAL la comunicazione prot. n. 0285, unitamente agli atti in essa richiamati, avente ad oggetto l'informativa ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, inerente al procedimento penale RGNR 41591/22 - RG GIP 14067/23 con imputato sig. Gianluca Maria Corigliano.

Il procedimento penale riunisce due distinte querele: la prima presentata il 4 novembre 2022 dalla [REDACTED] allora ventunenne, che si trovava in Italia tramite il Progetto Erasmus, per fatti avvenuti presso l'impianto sportivo "CUS Sapienza", sito in Roma, presso il quale il Corigliano svolgeva funzione di allenatore; la seconda sporta in data 26 giugno 2013 dalla sig. [REDACTED] per fatti avvenuti il giorno 1 giugno 2023 nei confronti della figlia [REDACTED] all'epoca dei fatti di soli tredici anni, nell'Istituto scolastico " [REDACTED] in Roma, presso il quale l'Incolpato lavorava come insegnante di sostegno.

In particolare, nel fatto del 4 novembre 2022, il Corigliano aveva costretto con violenza l'allieva [REDACTED] a subire atti sessuali e specificamente, sfruttando il momento in cui la ragazza stava eseguendo degli esercizi, aveva ripetutamente premuto il suo pube sulle natiche dell'allieva, masturbandosi furtivamente, fermandosi solo nel momento in cui vittima si sottraeva.

Nel secondo episodio, in data 1 giugno 2023, aveva costretto con violenza l'alunna minorenne [REDACTED] a subire atti sessuali ed in particolare, dopo aver condotto la giovane presso la palestra dell'Istituto, tenendola per un'anca, aveva premuto ripetutamente il suo pube sulle natiche dell'allieva, per poi introdurre la mano sotto la maglietta per palpeggiarla sulla pancia e al di sotto del seno.

In data 3 febbraio 2025 la Procura Generale dello Sport trasmetteva alla Procura Federale FIDAL la sentenza resa, con il rito abbreviato, dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale penale di Roma n. 4010/2024 del 24 gennaio 2025, con la quale l'imputato Gianluca Maria Corigliano veniva riconosciuto responsabile dei reati a lui ascritti, di cui agli artt. 61, n. 11) e 609 bis c.p. e artt. 61, n. 9) e 11), 609-bis e 609-ter, n. 5-bis e ultimo comma, conseguentemente condannato ad anni tre di reclusione oltre, tra le altre, all'interdizione in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La Procura Federale, esaminati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la suddetta sentenza n. 4010/2024, riteneva accertata la fondatezza dei fatti ascritti al sig. Corigliano ed il 10 aprile 2025 notificava l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento in atti.

Successivamente, in assenza di attività difensiva da parte del Corigliano, La Procura Federale lo deferiva avanti al Tribunale Federale, con atto del 21 maggio 2025, «per aver:

- a) *in data 04.11.2022, in qualità di allenatore presso l'impianto sportivo di atletica leggera in Roma via Fornaci di Tor di Quinto, costretto con violenza l'allieva [REDACTED] a subire atti sessuali; in particolare, sfruttando il momento in cui la ragazza, chinandosi in avanti, stava eseguendo esercizi di stretching, premeva repentinamente e ripetutamente il suo pube sulle natiche dell'allieva e si masturbava furtivamente, fermandosi nel momento in cui [REDACTED] si voltava, accorgendosi di ciò che stava accadendo;*

b) *in data 01.06.2023, in qualità di insegnante presso l'istituto scolastico [REDACTED] in Roma, costretto con violenza l'alunna [REDACTED] dunque minore degli anni quattordici, a subire atti sessuali; in particolare, dopo aver condotto la giovane presso la palestra dell'istituto con il pretesto di aiutarla ad eseguire esercizi di stretching, dapprima la cingeva repentinamente da dietro, tenendola per un'anca e premeva ripetutamente il suo pube sulle natiche dell'allieva; subito dopo, mentre la [REDACTED] svolgeva esercizi sul quadro svedese, introduceva repentinamente la mano sotto la maglietta della predetta e la palpeggiaava sulla pancia e al di sotto del seno.*

Violazione artt. 1 e 6 Statuto Federale; artt. 1, 2 e 3 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI. Con l'aggravante ex art. 9, comma 3, lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia FIDAL. Fatti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 60, comma 3, del Regolamento di Giustizia FIDAL. Contestazione ai sensi dell'art. 57 co 5 Reg. Giust Fidal.»

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 26 maggio 2025, fissava l'udienza di discussione per il giorno 25 giugno 2025.

In data 20 giugno 2025 si costituiva nel giudizio, depositando la nomina defensionale rilasciata dal sig. Corigliano, l'Avv. Mattia Fontana del Foro di Roma.

All'udienza tenutasi il giorno 25 giugno 2025, nel contraddittorio delle parti e presente anche l'Incolpato, il Procuratore Federale Avv. Michele Ponzeletti si riportava all'atto di deferimento, che illustrava chiedendone l'accoglimento, anche alla luce della documentazione processuale penale prodotta, concludendo affinché il Tribunale applicasse all'incolpato la sanzione della radiazione.

Il Difensore Avv. Mattia Fontana, dal suo canto, precisava che la condanna di primo grado non era divenuta definitiva poiché era stato proposto nei termini di legge rituale appello, evidenziando che il sig. Corigliano non è più tesserato FIDAL e concludendo affinché non venisse applicata alcuna sanzione, essendo il procedimento penale ancora pendente, ovvero, in subordine, che venisse irrogata la sanzione minima possibile.

Il Presidente del Tribunale disponeva, con il consenso della Procura Federale, che l'Avv. Mattia Fontana esibisse a video e producesse documentazione attestante l'avvenuta impugnazione della sentenza di condanna n. 4010/2024 del Tribunale di Roma, al fine di valutare se si dovesse dare applicazione dell'articolo 52 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL, circa l'eventuale efficiacia vincolante del giudicato penale.

A seguito di tale esibizione il Difensore depositava contestualmente, a mezzo PEC, la copia del documento, che veniva pertanto inserita nel fascicolo di questo giudizio, in effetti attestante il deposito telematico in data 19 marzo 2025, per mezzo del Portale Penale del Ministero della Giustizia, dell'impugnazione avverso la ripetuta sentenza.

All'esito il Tribunale Federale si riservava.

Motivi

Preliminamente deve essere rigettata l'eccezione, volta a negare la giudicabilità dell'Incolpato da parte della Giustizia sportiva, in riferimento alla circostanza che attualmente egli non è tesserato con la FIDAL, l'ultimo tesseramento risalendo all'anno 2023 in cui si sono svolti i fatti, poiché a norma dell'articolo 57 comma 5 del Regolamento di Giustizia FIDAL «*la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo*».

Ciò posto, si osserva che tutte le condotte illecite contestate all'incolpato dalla Procura Federale devono ritenersi dal medesimo commesse, come descritte nell'atto di deferimento, atteso che risultano ampiamente dimostrate alla luce degli atti delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e della successiva sentenza n. 4010/2024.

Sul punto le dichiarazioni delle due vittime sono circostanziate e più che attendibili, sia quelle della [REDACTED] che quelle della minore [REDACTED] queste ultime rese in sede di incidente probatorio nel contradditorio con il Difensore.

E' pur vero che dagli atti emerge anche il tentativo del Corigliano di sminuire l'accaduto, tuttavia le sue dichiarazioni risultano all'evidenza contraddittorie e non credibili.

Nella citata sentenza del Tribunale Penale di Roma si sottolinea, ad esempio, come l'imputato avesse ammesso, nel caso della [REDACTED] di averla effettivamente toccata «*...forse in modo leggero, superficiale, mi sono attaccato al suo corpo, ma ingenuamente, senza farlo apposta, dopodiché lei si è girata, mi ha guardato perplessa e ha visto che mi stavo aggiustando la tuta (...) ma non ho fatto niente di molestie. (...) Per me è stata una cosa superficiale, leggera, ma non ho fatto niente di particolare*».

Sempre nella decisione resa all'esito del processo penale, laddove si esamina il caso della minore [REDACTED] viene evidenziato come il Corigliano si fosse difeso prima affermando di avere accompagnato l'allieva in palestra su richiesta della medesima (fatto non esimente di per sé), poi invece di averlo proposto lui, infine spiegando confusamente la ragione del suo isolarsi con lei (per esercizi di stretching, stranamente a distanza di varie ore dall'allenamento e per appena «cinque minuti»), senza avere alcun incarico per tale iniziativa, né dalla scuola, né dalla famiglia [REDACTED]

Risulta dagli atti, inoltre, che per rimanere solo con la minore l'Incolpato ha persino immotivatamente allontanato un alunno che voleva accompagnarlo, così manifestando una volontà preordinata quantomeno al desiderio di rimanere solo con l'allieva.

Il Corigliano ha così violato i più elementari principi che un tecnico federale deve osservare, tenendo una condotta contraria al normale buon senso, atteso che in entrambe le ipotesi contestate ha creato contatto fisico con parti del corpo delle vittime, non necessario e da dietro, connotato da chiaro intento erotico.

In sede penale gli è stata concessa l'attenuante della "minore gravità" di cui all'art. 609-bis comma 3 del Codice Penale, poiché in entrambe le occasioni non ha posto in essere atti costrittivi violenti, ma piuttosto quasi furtivi, ancorché perfettamente rientranti nella fattispecie criminosa e, in questa sede, nella piena rilevanza disciplinare.

A nulla rileva, come latamente eccepito dal Difensore, che la sentenza non sia passata in giudicato, atteso che essa, ancorché non vincolante ai sensi dell'art. 52 R.G. FIDAL, diventa innanzi alla giustizia uno degli elementi che possono essere liberamente valutati per il formarsi del convincimento decisorio.

Ed invero «il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo e indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penali. Gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno infatti autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ordinaria, che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Unite, 71/2019).

Pertanto i fatti e le circostanze emerse nel procedimento penale a carico del sig. Corigliano possono essere liberamente valutati dal Tribunale Federale e in questo caso è da ritenersi che con

essi siano stati violati: (i) l'art. 6 dello statuto Fidal, al comma 1° comma lett. b), che impone ai tesserati di osservare le norme contenute nel codice della giustizia sportiva nello statuto nei regolamenti federali; (ii) l'art. 1 del Regolamento di Giustizia Fidal, che prescrive a tutti gli affiliati, associati e tesserati il rispetto e l'osservanza, dei principi federali degli statuti, del codice di giustizia sportiva, e delle norme, statutarie, regolamentari federali *"nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport"*; (iii) l'articolo 2, 1° comma, stabilisce che *"i tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa"*; (iv) l'articolo 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI stabilisce che *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*.

Esclusivamente *ad abundantiam*, si precisa che deve essere preso in considerazione anche il fatto commesso in data 1.06.2023 in qualità di Insegnate presso l'Istituto scolastico [REDACTED] di Roma, poiché comunque riferibile alla qualifica sportiva rivestita dal sig. Corigliano, tesserato per la FIDAL in qualità di allenatore.

Infatti, con la recente decisione numero 10/2024 il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite ha confermato che i doveri di lealtà, correttezza e probità, laddove «*parametrati alla c.d. riferibilità sportiva delle condotte disciplinarmente rilevanti*» «...*(lungi dall'esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva è fatto obbligo a tutti i soggetti e agli organismi sottoposti all'osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall'adottare i comportamenti scorretti e o violenti*».

Pertanto risulta evidente che anche la seconda circostanza illecita imputata al sig. Corigliano deve essere giudicata dall'odierno Tribunale Federale in forza del sospetto principio di riferibilità sportiva delle condotte rilevanti.

E' inoltre ascrivibile al sig. Corigliano l'aggravante di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a) per aver evidentemente commesso il fatto con abuso di poteri derivanti dall'esercizio delle funzioni sue proprie, quali sopra descritte.

E' in definitiva provato senza ombra di dubbio che il deferito abbia posto in essere condotte contrarie ai doveri imposti ai tesserati dalla normativa federale e che le stesse integrino gravissime infrazioni disciplinari.

Per la estrema gravità di tali atti, consistenti in abuso sessuale prima su una giovane donna e poi su una allieva di appena tredici anni, deve essere accolta la congrua richiesta formulata dal Procuratore Federale Avv. Michele Ponzelletti e si deve imporre a carico dell'inculpato la sanzione espulsiva della radiazione.

P.Q.M.

dichiara il Sig. Corigliano Gianluca Maria responsabile degli addebiti contestati nei sensi di cui in motivazione e pertanto irroga al medesimo la sanzione della radiazione di cui all'art. 5, comma 7, Regolamento di Giustizia FIDAL.

Avverte

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Incarica

La Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alla parte, curandone sollecitamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e gli ulteriori incumbenti.

Roma, 4 luglio 2025

Avv. Armando Argano – Presidente

Firmato digitalmente da
ARMANDO ARGANO
CN = ARGANO ARMANDO
I = Avvocato
Data e ora della firma: 04/07/2025 17:00:19

Avv. Francesco Banchelli – Componente Estensore

Prof. Avv. Filippo Corsini – Componente



FILIPPO CORSINI
04.07.2025
15:21:01 UTC

Pag. 7 di 7